

**SSG
ASGB**

**FLC/GBW
CGIL/AGB**

**SGBC/SL
SCUOLA**

**UIL/SGK
SCUOLA**

INDICAZIONI PROVINCIALI PER LA DEFINIZIONE DEI CURRICOLI RELATIVI ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NELLE SCUOLE IN LINGUA ITALIANA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Bolzano/Bozen 05.06.2009

Premessa

Il presente documento si concentra sulla parte A delle indicazioni (Linee guida per l'organizzazione).

Sulla parte B (linee guida per le discipline e le aree interdisciplinari) si apprezza la scelta di non sostituirsi alle scuole nella scrittura dei curricoli, ma di limitarsi a fornire le indicazioni per guidare la costruzione degli stessi. L'adeguatezza educativa, la praticabilità e la coerenza dei traguardi indicati nel documento potranno essere meglio valutati dagli insegnanti e dai gruppi disciplinari che operano concretamente nelle scuole, a cui va dato tempo opportuno per le indicazioni di merito.

Tre osservazioni di carattere generale:

- 1) le norme sull'obbligo di istruzione consiglierebbero un approccio unitario per l'insieme dei dieci anni;
- 2) è opportuno garantire il carattere sperimentale e temporalmente definito di queste Indicazioni provinciali (biennio o triennio), in modo che le scuole possano aver agio sia nella definizione dei nuovi curricoli sia nella loro adeguata sperimentazione;
- 3) va garantita, ad esempio con un protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali della scuola, sia la definizione dei futuri organici sulla base del tempo scuola complessivo e non sulle mere indicazioni orarie minime, sia la non "saturazione" all'orario massimo di insegnamento di alcune cattedre della scuola secondaria di primo grado. In ogni caso l'assegnazione delle risorse deve essere assicurata in misure e tempi tali da garantire certezza alla programmazione delle scuole

Articolazione del primo ciclo di istruzione (pag. 13)

Il significato dell'articolazione in *periodi* deve essere radicalmente riconsiderato, anche alla luce delle nuove norme nazionali sulla valutazione: il legame tra la scansione in periodi e la valutazione ai fini di una eventuale "bocciatura", che era previsto dalla normativa nazionale (legge 53/2003 e decreto legislativo 59/2004) è venuto meno con la legge 169 del 30 10 2008, che ha convertito in legge il DL 137/08 stabilendo nuove regole (nuovi principi?) per la valutazione del rendimento scolastico. Non si ravvisa inoltre una adeguata aderenza tra la scansione proposta in bienni (soprattutto il terzo "a scavalco") e la definizione delle competenze che è organizzata su 5 e 3 anni.

Il biennio comune tra quinto anno di scuola primaria e primo anno di scuola media rappresenta un'assoluta novità, che potrebbe avere grande rilevanza pratica, ma non era mai stato proposto alle scuole come tema di sperimentazione e viene ora introdotto senza la necessaria discussione con gli operatori coinvolti. Si comprende la volontà di incentivare la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola per la costruzione di curricoli progressivi ed unitari, ma la previsione del terzo biennio rappresenta una forzatura impropria. Anche in considerazione della difficoltà di interpretazione del concetto stesso di "periodo", si suggerisce di mantenere la scansione indicata

dalla legge statale, che consentirà un più facile collegamento con le rilevazioni effettuate in campo nazionale.

Orari di insegnamento nel primo ciclo (pag. 14)

L'articolazione del tempo scuola è lasciata correttamente all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Questo punto contraddice quanto invece indicato rispetto al tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado (imposizione di almeno 2 o 3 rientri). I vincoli per l'orario vanno commisurati alla quantità di risorse aggiuntive che saranno garantite al tempo prolungato rispetto al tempo normale. Tali vincoli potrebbero quindi essere precisati, anche con graduazioni flessibili, nel provvedimento relativo agli organici.

Scuola secondaria di primo grado, orario di insegnamento (pag. 18)

Il monte ore annuale obbligatorio di 986 ore è superiore a quello minimo previsto dalla legge (960 ore) e a quello che era stato definito nelle delibere sulla sperimentazione della riforma (34 unità da 50 minuti), ma si conferma un decremento rispetto agli orari antecedenti la sperimentazione riforma (36 unità standard da 50 minuti pari a 1020 ore annue).

Si propone di riformulare il quarto periodo: *“L'orario annuale di insegnamento degli alunni è calcolato in ore da 60 minuti e può essere articolato, sulla base del calendario scolastico vigente, facendo riferimento all'orario settimanale standard indicato nella tabella 2 e nella tabella 3”*. Le tabelle dovranno quindi essere integrate indicando anche l'orario settimanale espresso in unità di insegnamento standard (50 minuti). Per favorire la conversione in unità orarie standard si propone di ritoccare il totale complessivo, portandolo ad una somma convertibile, con una minima approssimazione *per eccesso*, in unità standard settimanali (esempio 991 ore annue corrispondenti a 35 unità orarie settimanali).

Ciò consente di facilitare la lettura delle tabelle orarie e di offrire alle scuole un modello di articolazione oraria delle discipline che meglio corrisponde ai modelli più diffusi nelle scuole, anche con riferimento alle modalità di assegnazione degli organici e agli obblighi di lavoro dei docenti.

Sul tempo prolungato si è già detto che l'indicazione dei rientri minimi va in controtendenza rispetto alla tutela dell'autonomia delle scuole ed in questo senso andrebbe eliminata o rimandata ad un successivo provvedimento relativo agli organici

Criteri generali di qualità per offrire possibilità di scelta agli alunni (pag. 22)

Rispetto alle indicazioni operative suggeriamo che si articoli meglio la parte relativa all'affidamento ai docenti della scuola delle attività opzionali, al fine di chiarire le procedure e le modalità e quella relativa alle forme di collaborazione con gli Istituti musicali e con altri soggetti, che dovrebbe essere declinata tenendo conto in maniera più precisa di quanto indicato nella Legge provinciale 5/2008 (artt. 17 e 18).

I segretari generali

SSG/ASGB

Heidi Frötscher

FLC/GBW CGIL/AGB

Stefano Fidenti

SGB/CISL Scuola

Sandro Fraternali

UIL/SGK

Giovanni Scolaro

SSG im ASGB

Tel. 0471 308256

Fax 0471 308201

ssg@asgb.org

**FLC/GBW
CGIL/AGB**

Tel. 0471 926448

Fax 0471 926449

flc-gbw@cgil-agb.it

SGBC/ISL

Tel. 0471 568471

Fax 0471 568463

schulescuola@sgbcisl.it

UIL/SGK

Tel. 0471 245617

Fax 0471 934537

uilscuola@uilaltoadige.it